


Gli iscritti disabili rappresentano quindi quasi il 55% del totale nazionale, con una quota assegnata alle lavoratrici di poco superiore (55,6%).

Le informazioni relative alle iscrizioni verificatesi nel corso dell'anno confermano l'impegno che i Servizi per l'impiego si trovano in questo caso ad affrontare. Nel 2003 sono state registrate nell'area circa il 51% delle nuove iscrizioni registrate. Il 60% di queste iscrizioni è stato rappresentato da donne, le quali hanno rappresentato di fatto oltre il 56% delle nuove iscrizioni femminili al collocamento mirato avvenute in Italia.

I disabili rappresentano, come in altre aree, la stragrande maggioranza delle iscrizioni (92% circa in questo caso), mentre, come nel caso dei beneficiari ex art. 18, la percentuale di donne arriva a sfiorare il 60%.

L'area Sud e Isole presenta quasi il 20% del totale degli avviamenti nazionali. La percentuale di lavoratrici si colloca significativamente distante da quelle riscontrate nelle altre tre aree, non giungendo a superare il 28% sul totale, pari al 15,5% delle donne avviate nell'anno in forza della legge 68/99. Sono stati effettuati nell'area il 52,4% delle chiamate numeriche, il 24,6 degli avviamenti per richiesta nominativa e solo il 6% di quelli che hanno utilizzato le convenzioni.

Grafico 12 - Avviamenti effettuati nel Sud e Isole. Per sesso e per modalità. Anno 2003 (v.a.)



Fonte: Ministero del Lavoro

Considerando i totali relativi all'area (grafico 12), vediamo che il ricorso alla richiesta nominativa è apparso importante, anche più che in altre aree del Paese, avendo pesato per più del 61%. L'utilizzo dell'istituto della convenzione è apparso invece certamente molto più contenuto che altrove, arrivando a sfiorare solo il 13% del totale degli avviamenti e lasciando all'avviamento numerico il rimanente 25,4%. Il commento delle stesse informazioni, disaggregate per sesso, non presenta differenze significative, se non per una quota di richieste nominative inferiore (57,2%) a fronte di un lieve aumento sul

versante della convenzione (13% circa) e soprattutto su quello dell'avviamento numerico che, per le lavoratrici arriva a superare il 29% del totale degli avviamenti.

Gli avviamenti al Sud arrivano a rappresentare solo il 1,9% degli iscritti registrati a dicembre 2003. Questa percentuale scende addirittura all' 1%, nel caso delle lavoratrici. Considerando le informazioni disaggregate per modalità di avviamento, si vede che la richiesta nominativa incide per una percentuale sul totale degli iscritti all'elenco unico comparabile con quella aggregata, mentre la convenzione e l'avviamento numerico dimostrano un impatto che a questo livello risulta fortemente limitato.

Gli stessi andamenti percentuali si riproducono più o meno con le medesime proporzioni anche nel caso delle lavoratrici, con percentuali un po' più modeste.

L'interesse per l'istituto della convenzione risulta nell'area certamente più limitato. Questo si traduce in un peso minore del ricorso a questa soluzione, se paragonato a quanto avvenuto nelle altre zone. In particolare troviamo qui solo il 5,5% delle convenzioni ex art. 11 stipulate in tutta Italia e il 5,8% delle richieste di stipula formulate. Anche la percentuale di convenzioni finanziate sul totale nazionale si colloca ad un livello comparabilmente piuttosto basso, pari al 4,3% del totale, corrispondente comunque ad una buona percentuale sul totale di area (28,2% degli accordi stipulati).

Considerando la durata delle convenzioni la situazione ovviamente non può subire grandi modifiche. Di fatto sono ubicate in quest'area il 6,8% delle convenzioni con durata fino a 12 mesi; il 4,1% di quelle di durata fra 12 e 24 mesi e il 6,1% di quelle di durata superiore a due anni.

Il rapporto con le iscrizioni effettuate nell'anno 2003, mostra un risultato che arriva quasi al 7,7%, che si riduce al 3,6% nel caso delle donne. La disaggregazione per modalità di avviamento permette di apprezzare meglio il contributo delle tre modalità all'integrazione del gruppo di beneficiari della legge 68/99. Al primo posto troviamo comunque la quota relativa alla richiesta nominativa (4,7% circa in generale e 2% nel caso delle donne), seguita dall'avviamento numerico (rispettivamente 1,9 e 1% per le lavoratrici). Infine, le percentuali relative alle convenzioni fanno registrare un valore pari allo 0,9% sul totale generale e allo 0,4% nel caso delle lavoratrici.

Il Nord-est ha fatto altresì registrare il 18% di tutti gli avviamenti nazionali che hanno interessato aziende non sottoposte ad obbligo (pari a 206 casi), collocandosi in tal modo all'ultimo posto, ma superato di pochissimo dal Nord-ovest. Nel 2003 sono state registrate nell'area 691 risoluzioni del rapporto di lavoro, pari all'8% del totale nazionale. Il confronto fra avviamenti e risoluzioni mostra che si è registrata una interruzione del rapporto di lavoro circa ogni 7,7 lavoratori avviati.

I dati riguardanti la quota di riserva fissano il contributo delle aziende obbligate al livello del 7,7% rispetto al totale nazionale disponibile al termine della rilevazione. In relazione alle differenti fasce di imprese obbligate, la ripartizione presenta il 13% circa dei posti

individuabili nella fascia di imprese da 15 a 35 dipendenti; l'11,5% di quelli afferenti alla fascia 36-50 e soltanto il 6,8% di quelli della classe oltre 50, con ciò denunciando probabilmente che la maggior parte delle difficoltà riguardanti il decollo del collocamento mirato si ricollegano alla struttura produttiva piuttosto squilibrata propria di molte zone dell'area. Da segnalare peraltro che anche le quote relative alle scoperture risultano lontane da quelle della altre aree, non arrivando che al 3,5% sul totale nazionale.

Le informazioni disponibili circa le pratiche amministrative espletate nel periodo di riferimento dagli uffici competenti ci dicono che afferiscono all'area oltre il 10,5% degli esoneri parziali concessi in Italia; il 30,5% delle compensazioni intraregionali; il 22,3% delle sospensioni temporanee dell'obbligo e quasi il 21% delle certificazioni di ottemperanza rilasciate. Risultano peraltro essere stati comminati nella stessa area oltre il 59% delle sanzioni registrate a livello nazionale. In particolare, riguarda aziende del Sud il 28,6% di quelle sanzioni comminate per i ritardi nell'invio dei prospetti informativi e addirittura oltre il 78% di quelle riguardanti i ritardi nell'adempimento degli obblighi di assunzione, per un totale complessivo di ben 1.492 sanzioni.

Sulla base di informazioni di questo tipo appare inevitabile suggerire che, senza nulla togliere alle condizioni non certo ottimali nelle quali si sviluppano i mercati del lavoro meridionali, una parte rilevante del lavoro da fare per la messa a regime della riforma del collocamento obbligatorio resta sul fronte della costruzione di un clima di proficua collaborazione fra datori di lavoro (non solamente e non necessariamente privati) e Servizi per l'impiego.

3.4.2 IL QUADRO ATTUATIVO REGIONALE

La Regione Abruzzo ha regolamentato, con Legge Regionale n.14/01, la materia del collocamento mirato provvedendo, altresì, ad istituire il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili disciplinandone, anche con successive Delibere di Giunta Regionale, le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.

Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali** si rileva che, dal monitoraggio realizzato in collaborazione con l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, sono state realizzate una serie di iniziative di raccordo tra i Servizi per l'Impiego e la rete dei Servizi Sociali, le ASL, La Cooperazione Sociale, le Comunità Terapeutiche, gli Enti Ausiliari, i Centri di Servizio Sociale del Ministero di Giustizia, il Sistema Scolastico e Formativo, il Sistema delle Imprese e delle Organizzazioni Sindacali.

In particolare si segnala il potenziamento del ruolo dei SILUS (Servizi Inserimento Lavorativo Utente Svantaggiate) attivati in ciascuna Provincia con funzioni di accoglienza, orientamento e preselezione.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle quattro Province abruzzesi, risultavano istituiti i **Comitati Tecnici**, di cui operativi quelli di Chieti, Pescara e Teramo.

In merito, invece, alle **Commissioni Sanitarie** ne risultano attivate n.16, di cui n.8 operative nelle Province di Pescara e Teramo.

La Regione Basilicata ha disciplinato, con Legge Regionale n.28/01, la materia del collocamento mirato disciplinando, al contempo, le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi e, altresì, istituendo il **Fondo Regionale** per l'Occupazione dei Disabili.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.1023/03 sono stati approvati i criteri e le modalità relative alla utilizzazione delle risorse del Fondo Regionale, mentre la relativa Commissione di gestione è stata istituita con L.R. 13/02.

In merito alla **rete dei servizi territoriali**, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si segnala un sistema di raccordo, soprattutto sotto il profilo gestionale ed operativo, non ancora perfettamente definito a livello interistituzionale, ma già caratterizzato dalla volontà di consolidare il tessuto dei rapporti tra i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti.

Con riferimento alla campagna di informazione e sensibilizzazione promossa con D.G.R. n.2258/03, si segnala che il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport e Politiche giovanili ha realizzato un opuscolo informativo sulla legge 68/99 per il collocamento obbligatorio delle persone con disabilità.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 2 Province della Basilicata, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.7 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.5 nella Provincia di Potenza e n.2 nella Provincia di Matera.

La Regione Calabria ha disciplinato, con Legge Regionale n.32/01 e successivi regolamenti regionali, la materia del collocamento mirato, distribuendo le competenze regionali ed i relativi livelli di delega per la gestione dei servizi.

Con la medesima legge è stato, altresì, costituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione delle persone con disabilità ed istituita la Commissione per la programmazione del Fondo. Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 5 Province della Calabria, risultavano istituiti i **Comitati Tecnici** di cui

operativi quelli delle Province di Crotone e Vibo Valentia ed attivate n.13 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.10 nella Provincia di Cosenza e n.3 nella Provincia di Vibo Valentia.

La Regione Campania ha regolamentato, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1370/01 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.2516/01, la materia del collocamento mirato.

Con Legge Regionale n.18/00, è stato istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili e discipline, anche con successive Delibere di Giunta regionale, le modalità di funzionamento e gli organismi amministrativi.

Con riferimento alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione con D.G.R. n.3806/03, si segnala che il progetto approvato è attualmente operativo e prevede l'organizzazione di seminari, convegni, elaborazione di opuscoli informativi e divulgazione dei contenuti della legge 68/99 anche attraverso i mass-media.

Si evidenzia, inoltre che sono in via di definizione, in partenariato con l'INAIL regionale, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese, nelle imprese artigiane ed in quelle del settore agricolo.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, risultavano istituiti, nelle 5 Province campane, quattro **Comitati Tecnici** di cui tre operativi, mentre dalla Relazione regionale, pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 31 marzo 2004, non si evince alcuna informazione in merito alle **Commissioni Sanitarie**.

La Regione Molise ha istituito, con Legge Regionale n.26/01 il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili provvedendo, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n.58/03, alla nomina del Comitato per la gestione del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

A tal proposito, la Regione ha provveduto a dotare il Fondo di risorse finanziarie proprie e, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 387/04, parte di tali risorse sono state destinate a finanziare, nelle more dell'adozione del Programma regionale Triennale, un progetto sperimentale per l'integrazione lavorativa dei disabili.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 2 Province del Molise, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.8 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.2 nella Provincia di Isernia e n.6 nella Provincia di Campobasso.

La Regione Puglia, con Legge Regionale 9/00 disabili relativa al "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002*", ha istituito il **Fondo regionale** per l'occupazione dei disabili e la relativa Commissione Regionale di gestione. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 91/01 e, successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.2073/01, la Commissione Regionale di gestione del Fondo è stata costituita e ne è stata approvata la composizione.

Con Deliberazione n.307/02 sono invece stati adottati i criteri per la ripartizione del Fondo Regionale.

Con riferimento alla **rete dei servizi territoriali**, si segnala che è all'attenzione delle 5 Province un documento di intesa per la gestione dei Fondi ex art.14, già definito a livello tecnico.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle Province pugliesi, risultavano istituiti tutti i **Comitati Tecnici**, ma operativi solo quelli di Taranto, Brindisi e Lecce.

Relativamente alle **Commissioni Sanitarie**, ne risultano operative n.25 di cui n.8 nella Provincia di Taranto, n.2 nella Provincia di Lecce e n.15 nella Provincia di Foggia; mentre, con riferimento alle Province di Brindisi e Bari, dalla Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non si evince alcuna informazione in merito alle Commissioni Sanitarie.

La Regione Sardegna ha regolamentato la materia del collocamento mirato disciplinandone, con Deliberazioni di Giunta Regionale, i singoli istituti e stimolandone l'attuazione attraverso il nuovo Servizio "*Politiche per l'Impiego*" istituito nell'ambito dell'Assessorato del Lavoro.

Con Legge Regionale n.20/02 è stato istituito il **Fondo regionale** per l'occupazione dei diversamente abili, incrementato, per l'anno 2003, da risorse regionali derivanti da fondi propri e dai versamenti dei contributi esonerativi delle aziende.

In data 30 maggio 2003, l'Assessorato del Lavoro ha stipulato una convenzione con l'I.N.S.A.R. S.p.a. (Agenzia di promozione del lavoro e d'impresa) per l'assistenza tecnica relativa all'incentivazione delle convenzioni di cui all'art. 11 legge 68/99, per l'assistenza all'elaborazione del Piano Annuale degli interventi e per l'elaborazione di proposte finalizzate alla promozione della rete dei servizi territoriali.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle 4 Province sarde, non risultavano istituiti e operativi i **Comitati Tecnici**, mentre risultano attivate n.38 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.9 nella Provincia di

Cagliari, n.17 nella Provincia di Sassari, n.9 nella Provincia di Nuoro e n.3 nella Provincia di Oristano.

La Regione Sicilia ha emanato, con Legge Regionale n.24/00, indirizzi regionali per l'applicazione della legge n.68/99 ed al contempo istituito il **Fondo Regionale** per l'occupazione dei disabili.

Con circolare n.4/01 sono state introdotte disposizioni in materia di inserimento lavorativo dei disabili ed assegnate ai vari uffici le rispettive competenze; successivamente, con circolare n.27/03, sono state indicate le fasi procedurali, prodromiche all'inserimento lavorativo delle persone disabili, nonché definiti i ruoli degli organi istituzionali competenti in materia.

Nella Relazione regionale pervenuta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si segnala, altresì, la costituzione di un "tavolo tecnico per la formulazione di proposte al parlamento regionale per la redazione del piano triennale per le politiche sull'handicap".

Con riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione della **rete dei servizi territoriali**, è stata individuata la figura di un Coordinatore Regionale, costituito nel febbraio 2004, per sollecitare le Aziende Sanitarie a costituire e/o rendere operative in maniera uniforme le Commissioni sanitarie previste dall'art.4 della legge 104/92.

Relativamente all'istituzione e all'insediamento degli organi principali a cui il legislatore nazionale ha attribuito formalmente la gestione dell'inserimento mirato, al 31 dicembre 2003, nelle n.9 Province siciliane, risultavano istituiti ed operativi i **Comitati Tecnici** ed attivate n.70 **Commissioni Sanitarie**, di cui n.11 nella Provincia di Catania, n.4 nella Provincia di Caltanissetta, n.19 nella Provincia di Palermo, n.5 nella Provincia di Trapani, n.4 nella Provincia di Enna, n.4 nella Provincia di Agrigento, n.15 nella Provincia di Messina, n.3 nella Provincia di Ragusa e n.5 nella Provincia di Siracusa.

CAPITOLO 4

LE INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE

4.1 INDIRIZZI INTERPRETATIVI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione ha posto in essere una serie di iniziative dirette, da un lato ad armonizzare le recenti riforme legislative intervenute nell'ambito del mercato del lavoro con le prescrizioni contenute nella legge sul collocamento obbligatorio, dall'altro a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione degli attori coinvolti nel processo di integrazione dei lavoratori disabili.

Difatti, l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che ha introdotto i concetti di immediata disponibilità al lavoro e ricerca attiva dello stesso connessi alla definizione dello stato di disoccupazione, e degli obblighi del servizio pubblico in tema di orientamento e offerta di lavoro o attività di riqualificazione, ha determinato problemi di concreta attuazione nei confronti dei disabili per i quali la legislazione vigente prevede la corresponsione di benefici previdenziali ed assistenziali (ad esempio assegni di invalidità o esenzione da ticket), subordinatamente all'accertamento dello stato di soggetto non impegnato in attività lavorativa, e come tale non percettore di reddito.

E' stato pertanto necessario indire una Conferenza Unificata intervenuta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane diretta ad affrontare, attraverso l'introduzione di nuovi criteri organizzativi e gestionali comunemente condivisi, le problematiche determinate dall'entrata in vigore delle riforme legislative.

Più precisamente, all'art.3 dell'accordo sancito in data 10 dicembre 2003 in sede di Conferenza Unificata è stato previsto che nelle more di un intervento legislativo organico su tutte le disposizioni che collegano i benefici allo stato di disoccupazione, le certificazioni comunque connesse ai suddetti benefici siano rilasciate dall'ufficio competente subordinatamente al solo accertamento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo l'impegno dei Servizi per l'Impiego di assicurare azioni e strutture adeguate ai fini dell'inserimento lavorativo dei disabili.

L'accordo sancito in sede di Conferenza unificata ha dunque fornito indirizzi interpretativi utili agli uffici competenti per individuare gli utenti disabili disponibili al lavoro, per i quali attivare i dispositivi previsti dal collocamento mirato, ottimizzando in tal modo gli strumenti adottati dagli SPI per la realizzazione degli obiettivi promossi dalla legge 68/99

e determinando altresì, attraverso l'attivazione selettiva delle procedure organizzative finalizzate all'inserimento lavorativo, una notevole riduzione della spesa pubblica.

Sul versante degli strumenti di incentivazione, si segnalano le precisazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Ufficio Legislativo (n. prot. 90655/16/99 del 24 giugno 2003) e in quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'Impiego (n. prot. 1567/01.12 del 3 dicembre 2003), relativamente alla non sussistenza di elementi ostativi alla possibilità di ritenere cumulabile - in capo al medesimo lavoratore - il regime di agevolazioni contributive previsto per l'inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell'onere contributivo a carico del datore di lavoro. Tale condizione deve essere collegata alla presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi e nei limiti stabiliti dalle norme che rispettivamente li contengono.

4.2 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, come disposto dall'art. 13 comma 4 della legge 68/99, è stato istituito al fine di finanziare come stabilito dallo stesso articolo, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché l'eventuale rimborso forfetario parziale delle spese per l'adeguamento del posto di lavoro, nel quadro degli inserimenti lavorativi operati con le convenzioni ex art. 11.

Ogni anno il Ministro del Lavoro, con apposito Decreto, procede alla ripartizione del Fondo fra le Regioni e Province Autonome, sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto ministeriale del 13 gennaio 2000, n.91 "Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68"¹¹. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 del Regolamento sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna Regione, mediante emissione di titoli di spesa.

Le Regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma (art. 8 del Decreto 91/2000).

¹¹ Pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La tabella 7 presenta il quadro complessivo della ripartizione del Fondo dall'entrata in vigore della legge 68/99, fino al 2003. Sulla base del dettato normativo (art. 13 comma 6 della legge 68/99) gli oneri relativi al Fondo sono stati fissati in 40 miliardi di Lire per l'anno 1999 e in 60 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000. All'entrata in vigore dell'Euro non ha corrisposto nessuna modifica di quanto già stabilito in sede legislativa.

Il riparto annuale tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualità ed ancora non programmate e ciò spiega il motivo per cui, nella tabella, alcune Amministrazioni non risultano avere ricevuto trasferimenti. Le restanti somme già assegnate alle Regioni e Province Autonome con le precedenti ripartizioni ed ancora non programmate, rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi per gli interventi di fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge 68/99¹².

Tabella 7 - Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Per Regione e Provincia Autonoma. Anni 2000, 2001, 2002, 2003 (V. a. espressi in Lire e in Euro)

Regione	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
ABRUZZO	L. 2.688.990.244	L. 1.017.251.819	€ 355.660,90	€ 41.906,14
BASILICATA	L. 1.012.724.674	L. 393.779.762	€ 72.228,50	€ 0
CALABRIA	L. 3.795.597.265	L. 671.950.805	€ 0,00	€ 2.543.745,95
CAMPANIA	L. 9.066.504.663	L. 1.942.458.392	€ 871.306,90	€ 0
EMILIA ROMAGNA	L. 6.873.556.180	L. 6.373.891.483	€ 3.614.124,22	€ 3.615.573,95
FRIULI VENEZIA GIULIA	L. 2.516.843.367	L. 1.283.260.077	€ 804.597,91	€ 0
LAZIO	L. 9.067.142.731	L. 5.927.252.089	€ 2.070.107,54	€ 4.247.039
LIGURIA	L. 3.172.328.022	L. 2.638.725.218	€ 2.161.590,65	€ 2.268.293
LOMBARDIA	L. 14.446.798.781	L. 10.063.533.608	€ 5.727.856,70	€ 6.353.094
MARCHE	L. 3.005.871.945	L. 2.980.006.494	€ 1.745.846,99	€ 1.714.948
MOLISE	L. 1.047.862.773	L. 177.358.597	€ 0,00	€ 0
PIEMONTE	L. 6.803.434.984	L. 4.455.553.699	€ 2.793.796,96	€ 2.751.981,47
PUGLIA	L. 7.304.725.257	L. 1.625.338.099	€ 526.163,36	€ 0
SARDEGNA	L. 2.919.064.250	L. 514.174.863	€ 655.725,98	€ 0
SICILIA	L. 8.666.988.236	L. 1.548.801.180	€ 63.218,65	€ 0
TOSCANA	L. 6.159.197.419	L. 4.611.836.075	€ 2.706.065,66	€ 2.436.916,75
Prov. Aut. BOLZANO	L. 484.794.907	L. 710.023.746	€ 414.305,96	€ 20.664,84
Prov. Aut. TRENTO	L. 509.014.252	L. 1.167.712.726	€ 163.275,16	€ 106.848,61
UMBRIA	L. 1.748.061.281	L. 649.888.141	€ 538.809,03	€ 255.638,87
VALLE D'AOSTA	L. 1.337.288.835	L. 575.949.101	€ 437.866,49	€ 0,00
VENETO	L. 7.373.209.934	L. 10.671.254.026	€ 5.264.866,44	€ 4.630.762,98
TOTALE	L. 100.000.000.000	L. 60.000.000.000	€ 30.987.414,00	€ 30.987.414,00

Fonte: Ministero del Lavoro

Prima di suggerire una ipotesi di valutazione in merito all'adeguatezza delle risorse messe a disposizione dal Fondo, occorre ricordare che il legislatore ha previsto a suo


¹² Si veda in proposito il Decreto di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2003, pubblicato sulla GU n. 214 del 15 settembre 2003.

tempo due distinti momenti di verifica. In particolare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 68/99, il Governo è chiamato a procedere ad una verifica degli effetti delle disposizioni dell'art. 13 e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie da esso previste (art. 13, comma 9, della legge 68/99). Dopo cinque anni, gli uffici competenti devono sottoporre a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo (art. 13, comma 5 della legge 68/99).

Sulla base di quanto contenuto nel Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo, un monitoraggio dell'utilizzo del Fondo stesso dovrebbe basarsi sulla raccolta di informazioni riguardanti i soggetti destinatari delle agevolazioni; il numero e la qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999; la conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego; i dati di carattere generale riguardanti lo stock e i flussi di lavoratori disabili (iscrizioni, avviamenti, avviamenti interrotti ecc.) nonché le caratteristiche socioanagrafiche di base degli stessi (età sesso, titolo di studio, tipologia di disabilità, percentuale di invalidità ecc.).

Sempre in base a quanto indicato nel Regolamento, le informazioni raccolte per mezzo del monitoraggio dovrebbero anche consentire di apprezzare le modalità adottate dai Servizi pubblici per l'impiego riguardo all'ammissione agli incentivi e, nello specifico, la considerazione attribuita in tale ambito alle varie tipologie di iniziative.

Grafico 13 - Rapporto fra l'ammontare dei trasferimenti del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili negli anni 2000 2002 e 2003 e il numero di convenzioni richieste negli stessi anni. (valori espressi in Euro)



Fonte: Ministero del Lavoro e Isfol, Monitoraggio dei servizi per il collocamento mirato dei disabili

* Per gli anni 2000 e 2002 le informazioni relative alle convenzioni richieste sono tratti dal Monitoraggio SPI dell'Isfol, non essendo disponibili dati del Ministero del Lavoro

In mancanza di informazioni di questo genere, l'unica valutazione che risulta possibile operare in questa sede sul Fondo riguarda la quantità di risorse finanziarie dedicate in questi anni alla sua implementazione. A tale proposito il rapporto fra l'ammontare dei

trasferimenti annuali e il numero delle richieste di stipula di convenzioni può rappresentare un primo tentativo in tal senso, soprattutto se messo in relazione alle quattro ripartizioni geografiche (grafico 13).

Dall'aspetto del grafico risulta evidente in tutte le circoscrizioni un relativo peggioramento del rapporto fra le due grandezze. Ad un ridimensionamento comunque vistoso dell'ammontare della somma trasferita nel 2003, a confronto di quella già disponibile nel 2000 (meno 40%), corrisponde un ridimensionamento del rapporto somme stanziato/convenzioni richieste che grava maggiormente sulle circoscrizioni nord-orientale e meridionale.

In pratica, per fare solo alcuni esempi, mentre nel Nord-est nel 2000 erano teoricamente disponibili circa 5.789 Euro per ciascuna convenzione richiesta, nel 2003 tale cifra si è ridotta a 1.452. Così nel Sud, se nel 2000 c'erano 19.100 Euro per ognuna delle convenzioni richieste, la stessa cifra nel 2003 risulta scesa a 3.859¹³.

Anche se la situazione del 2002 appare del tutto peculiare, in relazione al maggior numero di richieste registrato in quell'anno, sembra comunque ragionevole poter concludere che il rapporto fra convenzioni stipulabili e risorse disponibili si avvia a diventare uno dei principali problemi per il funzionamento dell'innovativo istituto della convenzione, in particolar modo nella circoscrizione meridionale, gravata da un lato da un numero esorbitante di iscritti disabili e caratterizzata da mercati del lavoro locali certamente meno dinamici rispetto alle altre zone della penisola.

Ulteriori valutazioni sul funzionamento del Fondo nazionale possono essere suggerite dall'analisi dell'iter procedurale per la concessione degli incentivi previsti. A tale riguardo di particolare interesse può risultare la ricostruzione di tale filiera procedimentale, anche sulla base di quanto reso noto dall'INPS in qualità di maggiore soggetto erogatore coinvolto nel processo¹⁴.

Al fine di agevolare le Regioni nella gestione degli incentivi in oggetto, l'INPS ha concordato con le parti interessate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d'intesa che individua le linee di indirizzo da seguire nella stipula delle eventuali intese con le singole Regioni. Dallo schema di protocollo si evidenzia che l'INPS è interessato in qualità di soggetto erogatore delle agevolazioni, fermo restando che, in forza dell'art. 3 del decreto n. 91/2000, l'approvazione dei programmi e la conseguente concessione delle agevolazioni ex art. 13 legge n. 68/1999 restano di esclusiva competenza dei Servizi per l'impiego.

¹³ Dovrebbe risultare chiaro da quanto detto poco sopra che si tratta di rapporti matematici utilizzati a solo scopo esemplificatorio, dato che in molti casi le somme ancora non programmate, rimangono nella disponibilità delle rispettive tesorerie con il medesimo vincolo di destinazione e, conseguentemente, utilizzabili negli anni successivi.

¹⁴ Le informazioni seguenti sono tratte dai seguenti documenti INPS: la Circolare n. 203 del 19 novembre 2001; il Messaggio n. 000320 del 16 luglio 2002; il Messaggio n. 151 del 17 dicembre 2003.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l'intesa prevede che l'importo delle somme spettanti a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999, n. 68, sia corrisposto ai datori di lavoro in sede di conguaglio dei contributi dagli stessi dovuti relativamente ai lavoratori dipendenti. Il protocollo prevede altresì che le Regioni autorizzino l'Istituto a consentire ai datori di lavoro, mediante il sistema del conguaglio, anche la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti alla data di sottoscrizione dell'intesa¹⁵.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Istituto si impegna a trasmettere ad ogni Regione firmataria dell'intesa l'elenco, su base provinciale, delle aziende beneficiarie, corredato da un riepilogo contenente il numero dei lavoratori, distinti a seconda dell'entità del beneficio; i relativi monti retributivi; gli importi delle somme conguagliate come risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente.

Il punto 9 dell'intesa stabilisce, infine, l'incomputabilità dei benefici in trattazione con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l'INPS.

Nel quadro stabilito gli uffici competenti della Regione e/o della Provincia devono inviare alla competente sede INPS, in seguito all'approvazione dei relativi programmi, una comunicazione contenente la denominazione delle aziende autorizzate alla fiscalizzazione e, per ciascuna azienda autorizzata, i nominativi dei lavoratori interessati al beneficio, con l'indicazione - per ciascuno di essi - della durata e della percentuale di fiscalizzazione spettante. Gli stessi uffici devono avere cura di informare i datori di lavoro dell'avvenuta ammissione alle agevolazioni contributive.

I datori di lavoro, ammessi ai benefici contributivi in Regioni che hanno deciso di avvalersi del sistema del conguaglio anche per l'erogazione dei benefici relativi a periodi antecedenti la data di stipula dell'intesa, potranno recuperare gli importi loro spettanti utilizzando la prima denuncia contributiva successiva alla sottoscrizione dell'intesa. Per la precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dai benefici in questione, ciascuna Regione aderente al Protocollo d'intesa anticipa alla Sede provinciale INPS capoluogo di Regione la somma necessaria alla copertura dei benefici autorizzati nonché il costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le autorizzazioni.

La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede INPS, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

I datori di lavoro potranno essere ammessi al conguaglio del beneficio nella misura annualmente determinata dal provvedimento autorizzativo della Regione o Provincia. In nessun caso potranno comunque essere conguagliate dai datori di lavoro somme in misura superiore alla riduzione contributiva spettante (50% o 100%), ovvero in misura

¹⁵ Le Regioni che, discrezionalmente, non intendano avvalersi di tale possibilità, all'atto della stipula dell'intesa stessa, ometteranno di inserire l'apposito punto 3 del protocollo allegato, dandone comunicazione ai datori di

superiore alle risorse loro assegnate. Gli importi compresi nell'autorizzazione ricevuta possono essere mensilizzati, anche attraverso l'utilizzo del sistema del "contatore", che consiste nel trattenere mensilmente le quote dovute, fino al raggiungimento dell'importo massimo determinato dallo sgravio.

A fine 2003 risultavano aver sottoscritto l'intesa con l'INPS le seguenti Regioni e Province Autonome:

- Valle d'Aosta;
- Marche;
- Veneto;
- Basilicata;
- Toscana;
- Sicilia;
- Emilia Romagna;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Liguria;
- Piemonte;
- Molise;
- Campania;
- Lazio;
- Puglia;
- Sardegna;
- Umbria;
- Abruzzo;
- Calabria.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto, a tale proposito, l'attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale, quale strumento operativo di condivisione delle strategie finalizzate alla risoluzione delle problematiche sopravvenute, nel corso degli anni, relativamente alle modalità e ai criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e dei connessi procedimenti.

La Direzione Generale per l'Impiego ha previsto, negli indirizzi delle attività da realizzare nel corso del 2004, l'attivazione del monitoraggio periodico dei flussi finanziari nazionali e regionali di cui agli artt.13 e 14 della Legge del 12.3.1999 n.68, nonché l'analisi dell'impatto occupazionale, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro per effetto delle più recenti normative. L'indagine, affidata all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, conterà di una rilevazione a

lavoro interessati.

carattere nazionale che vedrà coinvolte le Regioni e le Province autonome e, in merito ai percorsi di integrazione lavorativa delle persone disabili, estenderà la sua attenzione anche ai servizi per il collocamento mirato.

Le iniziative sopra menzionate si inseriscono nel quadro di una complessiva armonizzazione, da parte della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro, riguardo ai momenti di verifica richiesti dal legislatore in merito al funzionamento della Legge 68/99 e, inoltre, alle azioni di sistema funzionali all'innalzamento dell'efficacia dei processi di integrazione lavorativa delle persone disabili.

4.3 LE AZIONI DI SISTEMA

Le "Azioni di sistema" affidate alla Direzione Generale per l'Impiego e dirette prevalentemente nel corso dell'ultimo biennio hanno riguardato:

- azioni di informazione e di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro, di enti bilaterali, di ordini dei consulenti del lavoro, di associazioni di dirigenti del personale, ecc;
- servizi di help-desk giuridico sulle problematiche relative all'attuazione della legge 68/99 (potenziali destinatari: disabili e loro associazioni, imprese e organizzazioni di rappresentanza, SPI, strutture del Terzo settore);
- sensibilizzazione congiunta del personale dei Servizi finalizzata allo sviluppo della cultura dell'integrazione, interventi di consulenza relativi ad auditing organizzativo delle imprese e per la diffusione di tecniche di job analysis e ricerca della "posizione adatta";
- progettazione e realizzazione di azioni positive per l'inserimento al lavoro (modelli di simulazione della realtà d'impresa, tutorship specializzate, presidio delle relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro).

Per effetto di tali azioni, la Direzione Generale per l'Impiego ha provveduto ad emanare una serie di progetti:

- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto A: informazione e comunicazione" affidato per l'ob.1 al RTI Ck Associati Srl;
- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto A: informazione e comunicazione" affidato per l'ob.3 al RTI Galgano e Associati Srl;

- "Affidamento di servizi informativi e consulenziali finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disabili a sostegno dei servizi pubblici per l'impiego – lotto B: analisi e consulenza organizzativa finalizzata all'inserimento dei disabili nei luoghi di lavoro" affidato per l'ob.1 e l'ob.3 al RTI IBM SpA;
- "Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della L.68/99" affidata per l'ob.1 alla società Zelig Srl;
- "Affidamento di attività di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla realizzazione di una campagna informativa sulle opportunità previste dal collocamento dei disabili ai sensi della L.68/99" affidata per l'ob.3 alla RTI Ck Associati Srl;
- "Affidamento di attività di informazione attraverso la creazione di un numero verde con la finalità di dare informazioni, sia alle imprese che ai disabili, sulle potenzialità offerte dalla L.68/99 concernente Norme per il Diritto al lavoro dei disabili, attivazione e gestione di un sito telematico informativo relativo alla tematica di cui trattasi e attività di promozione di tale iniziativa" affidata per l'ob.3 al RTI Intertel Service Srl;
- "Affidamento di attività di consulenza e fornitura di ausili per la valutazione delle prestazioni lavorative dei disabili" affidata per l'ob.3 alla società Bioscientifica Srl;
- "Monitoraggio del collocamento lavorativo delle persone disabili (attuazione della legge 68/99) affidato per l'ob. 1 e per l'ob.3 all'Isfol.